

N. 00338/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00439/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 439 del 2011, proposto da:

Lega Anti-Vivisezione L.A.V. Onlus, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Stefutti,
con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Tripoli, 25;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge
in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Questura di Torino;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Questore di Torino 20 gennaio 2011, notificato alla
ricorrente in data 4 febbraio 2011 nonchè di ogni altro atto dalle
stesse presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè

non conosciuto dal ricorrente, e con espressa riserva di formulare sin d'ora motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che nel ricorso in epigrafe la LAV ha evidenziato l'impossibilità di eseguire le prescrizioni del decreto del Questore di Torino del 20.01.2011 per l'inesistenza presso la Regione Piemonte di un ufficio competente a ricevere la comunicazione preventiva dei servizi predisposti nell'ambito zoofilo;

ritenuto che tale circostanza, ammessa anche dall'Amministrazione, impedisca in pratica l'espletamento del servizio di vigilanza da parte delle guardie zoofile della LAV;

ritenuto, dunque, di poter accogliere il ricorso sotto tale profilo, almeno fino all'istituzione da parte della Regione dell'apposito ufficio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

- accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende, nei limiti di cui in motivazione, il provvedimento impugnato;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del giugno 2012;
- compensa le spese della presente parte cautelari.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratomico, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00962/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 439 del 2011, proposto da:

Lega Anti-Vivisezione L.A.V. Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Tripoli, 25;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Questura di Torino;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Torino 20 gennaio 2011, notificato alla ricorrente in data 4 febbraio 2011, nonchè di ogni altro atto dalle stesse presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto dal ricorrente, e con espressa riserva di formulare sin d'ora motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato la Lega Antivivisezione LAV ONLUS ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, il decreto con il quale, il 20.01.2011, il Questore della Provincia di Torino, approvando il suo regolamento per il servizio di vigilanza zoofila, le aveva prescritto di comunicare preventivamente "al competente ufficio della Regione Piemonte" i servizi predisposti nell'ambito zoofilo.

A sostegno della sua domanda l'associazione ricorrente ha dedotto: violazione di legge, violazione dell'art. 6 comma 2 l.n. 189/2004, violazione degli artt. 55 e 57 c.p.p., violazione del principio di ragionevolezza ed uguaglianza dell'azione amministrativa, travisamento, illogicità, errata applicazione di norme giuridiche, abnormità, sviamento, violazione dell'art. 117 lett h) e l), violazione del principio di riserva di legge statale.

Il 3.05.2011 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto sia dell'istanza cautelare, che del ricorso, in quanto infondati.

Con ordinanza n. 338/2011 del 20.05.2011 il Collegio ha accolto l'istanza cautelare.

All'udienza pubblica del 6.06.2012 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la LAV ha lamentato, in primo luogo, l'illegittima imposizione da parte del Questore, in sede di approvazione del suo regolamento, dell'obbligo di preventiva comunicazione "al competente ufficio della Regione Piemonte" dei servizi predisposti in ambito zoofilo, prescrizione che non avrebbe, a suo dire, fondamento in alcuna norma di legge e farebbe riferimento, per di più, ad un ufficio in realtà inesistente in ambito regionale.

Tali censure sono fondate e devono essere accolte.

Né l'art. 83 c. 1 D.P.R. n. 616/1977 di trasferimento alle Regioni delle "funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali", né l'art. 15 della L.R. n. 34/1993 - secondo cui "la vigilanza sull'osservanza della presente legge e delle altre leggi in materia di tutela ed identificazione degli animali, con l'accertamento delle violazioni relative è affidata ... alle guardie zoofile ed alle guardie ecologiche che, nell'ambito dei programmi di controllo disposti dall'autorità nazionale o dagli enti locali, esercitano le funzioni previste dall'art. 6 della legge n. 189/2004" – prevedono, infatti, a carico delle associazioni ambientaliste autorizzate a svolgere il servizio di vigilanza zoofila un controllo così stringente come la necessaria preventiva comunicazione di ciascun servizio alla Regione.

A ciò deve aggiungersi, come già rilevato dal Collegio in sede di accoglimento della sospensiva, l'inesistenza di un apposito Ufficio della Regione, ammessa dalla stessa Amministrazione.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato nella parte relativa alla preventiva comunicazione "al competente ufficio della Regione Piemonte" dei servizi predisposti in ambito zoofilo, ed assorbimento di ogni altra censura.

Per la natura della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla, ai sensi e nei termini di cui in motivazione, l'atto impugnato;
- compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)